

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE CUOCHI PITTAGORICI

Art. 1

Si costituisce l'associazione regionale di cuochi calabresi, senza scopo di lucro, denominata "*I Pittagorici* - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS.)

L'associazione a promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2

L'associazione ha sede in CROTONE presso il ristorante da Ercole Via A. Gramsci n. 136. L'ubicazione della sede potrà essere modificata dall'assemblea straordinaria a condizione che rimanga all'interno del territorio Regionale.

Altre sedi operative verranno dislocate presso gli indirizzi dei soci fondatori presenti sull'atto costitutivo.

Art. 3

I LOGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione adotta due marchi che la rendono riconoscibile ovunque. Il primo è la testa di Pitagora con la scritta I PITTAGORICI, da cui prende il nome l'associazione stessa; il secondo è il simbolo dell'ASSOCIAZIONE REGIONALE CUOCHI PITTAGORICI, che rappresenta il segno distintivo che gli appartenenti all'associazione dovranno necessariamente esporre sulle loro divise per la piena adesione allo spirito e agli scopi dell'associazione.

Il marchio I PITTAGORICI è composto dal logotipo I PITTAGORICI tutto maiuscolo, completato da tre punti, rossi nella versione a colori, uno in corrispondenza del punto naturale delle "i", l'altro che si posiziona in maniera simmetrica alla prima "i" iniziale.

Il secondo marchio è una colonna dorica stilizzata a somiglianza di un tripode delfico con sovrastante cappello da cuoco trilobato con scritta ASSOCIAZIONE REGIONALE CUOCHI PITTAGORICI e posizionata sulla linea definita del cerchio ed è scritta tutto in maiuscolo.

I colori sono il rosso ed il blu per la scritta I PITTAGORICI, per la scritta ASSOCIAZIONE REGIONALE CUOCHI PITTAGORICI il colore è blu.

Il marchio della testa di Pitagora (il disegno del busto di Pitagora è stato realizzato dal maestro R.E. MALENA e regalato all'associazione) evoca l'appartenenza al territorio di Crotone, alla Calabria ed alla cultura della MAGNA GRECIA.

Disegno e logotipo sono contenuti in un cerchio ed un triangolo in cui tutto è inscritto.

Art. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

la valorizzazione della gastronomia di eccellenza calabrese attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative ed interventi per migliorare l'Accoglienza ed il livello dei servizi delle strutture di ristorazione;

diffondere la cultura della qualità dell'alimentazione;

promuovere le produzioni locali ed piatti tipici regionali;

favorire l'incremento dei fattori di qualità intrinseci nella produzioni, trasformazione e conservazione degli alimenti;

incentivare le produzioni biologiche e naturali;

far conoscere l'enogastronomia di qualità sfruttandone le potenzialità quale strumento di attrazione turistica .

in particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in afvore di tutta la collettività, l'Associazione propone la messa in rete delle imprese attive nel campo della ristorazione di eccellenza, localizzabili nella regione Calabria, e della ristorazione calabrese nel mondo, ed il miglioramento della qualità dei servizi erogati onde promuovere, la cucina tipica incentrata sulla valorizzazione dei giacimenti enogastronomici Calabresi.

- 1) Valorizzare e promuovere in senso turistico le produzioni agricole, vitivinicole e zootecniche, le attività agroalimentari e la promozione di specialità enogastronomiche tipicamente calabresi.
- 2) Valorizzare le capacità di attrazione del territorio e delle sue risorse storico-culturali, naturalistiche, paesaggistiche, archeologiche ed ambientali, valorizzando anche le feste tradizionali e gli eventi culturali di animazione del territorio nei diversi periodi dell'anno, anche attraverso la collaborazione dei comuni di appartenenza dei vari associati e degli altri attori istituzionali.
- 3) Sostenere l'integrazione e l'irrobustimento del sistema dell'enogastronomia di eccellenza, delle sue capacità di attrazione e di accoglienza, delle sue capacità e di accoglienza turistica e della sua evoluzione verso forme distrettuali, anche attraverso la gestione di servizi di rilevanza territoriale.
- 4) Garantire agli associati l'informazione di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività ed occorrenti per l'adeguamento degli standard di qualità definiti ed approvati dall' associazione stessa.
- 5) Promuovere o partecipare ad iniziative e progetti integrati per lo sviluppo ecosostenibile del territorio in coerenza con gli indirizzi dell'UNIONE EUROPEA e della programmazione nazionale che favoriscono le aree depresse ed il rafforzamento dei sistemi territoriali attraverso il partenariato, la costruzione di reti locali, la cooperazione e lo scambio di esperienze con altre realtà non soltanto Italiane.
- 6) Svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali, in collaborazione con il sistema della formazione scolastica e universitaria.
- 7) Promuovere, pubblicare ricette, libri, avvalendosi anche delle tecnologie informatiche, materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza dell'enogastronomia tipica di qualità.
- 8) Diffondere, in Italia ed all'estero, l'immagine e la conoscenza dell'offerta delle aziende aderenti attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestioni di centri di

informazione, azioni di commercializzazione ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche.

- 9) Attivare risorse finanziarie pubbliche e private per favorire il raggiungimento degli scopi sociali.
- 10) Assistere gli associati nello svolgimento delle azioni individuali di miglioramento della propria offerta enogastronomica funzionali al raggiungimento dei più ampi obiettivi dell'associazione.
- 11) Sviluppare iniziative finalizzate all'aggiornamento, alla formazione, al perfezionamento professionale, culturale, archeologico, antropologico della cucina tipica dei vari territori calabresi anche ai non associati.
- 12) Organizzare convegni di carattere culturali, enogastronomici, tecnici, ed interessanti per il territorio, con particolare riguardo al mantenimento di standard qualitativi elevati nei servizi offerti.
- 13) Promuovere o partecipare ad associazioni già esistenti o ancora da costituirsi aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio.
- 14) Svolgere attività consultiva sui temi dell'enogastronomia di qualità presso le istituzioni pubbliche o private che perseguono statutariamente o occasionalmente, i medesimi fini.
- 15) Rappresentare in giudizio gli interessi dell'associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede.

L'Associazione si propone inoltre di sostenere la riqualificazione delle strutture dell'enogastronomia tipica di eccellenza dislocate su tutto il territorio calabrese, attraverso la diffusione dell'innovazione di nuovi macchinari ed attrezzi da utilizzare in cucina, la certificazione di qualità, l'introduzione e la diffusione di tecnologie informatiche e multimediali, l'attivazione di banche dati e di sistemi territoriali che hanno lo scopo di mantenere inalterati l'identità dei prodotti e razze di animali autoctone provenienti dai vari territori calabresi, anche in relazione alla esigenze di internazionalizzazione e alle opportunità offerte dalle società dell'informazione specializzate.

L'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali potrà realizzare la propria attività in forma diretta o attraverso la stipula di convenzioni con professionalità, società specializzate, enti e associazioni riconosciute e potrà dunque, tra l'altro:

- A) Aderire a enti o organismi nazionali ed internazionali volti a favorire il partenariato e agevolare gli scambi economici, sociali e culturali del territorio;
- B) Collaborare con enti di ricerca e/o Università su specifici progetti di ricerca aventi ad oggetto le produzioni tipiche calabresi e la loro valorizzazione;
- C) Acquisire beni strumentali al perseguimento degli obiettivi statuari;
- D) Attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi regionali, statali e comunitari;
- E) Svolgere in genere ogni e qualsiasi attività connessa alle precedenti e/o necessarie od utile alla realizzazione dell'oggetto associativo, intendendosi come meramente esemplificativo l'elencazione che precede.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'associazione potrà quindi compiere tutte le operazioni commerciali, economiche bancarie, di credito, mobiliari ed immobiliari, tecniche-scientifiche, promozionali, di comunicazione e potrà compiere qualsiasi alta operazione comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale ed espressamente richiedere contributi e finanziamenti comunque previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie, potendo ricevere contributi finanziari da enti, altre Associazioni e privati.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio

Art. 5

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore a cinque.

Possono far parte:

- A) Cantine ed aziende agricole singole o associate aperte al pubblico;
- B) Aziende specializzate in produzioni tipiche del territorio calabrese;
- C) Imprese turistiche, albergatori ed esercenti attività extra alberghiera, di turismo e di agriturismo;
- D) Associazioni turistiche locali;
- E) Associazioni culturali con scopi sociali coerenti con il precedente articolo 4;
- F) Imprese attive nell'enogastronomia di eccellenza;
- G) Enti locali di riferimento del territorio;
- H) Enti pubblici ed associazioni, qualificati nel campo dell'enogastronomia e del turismo, in genere che possono favorire le attività e fornire servizi in ragione delle specifiche competenze;
- I) Associazioni per la tutela e promozione dei prodotti calabresi dislocati su tutto il territorio Italiano ed estero;
- J) Istituti di credito;
- K) Organizzazioni professionali e di categoria provinciali e regionali;
- L) Altri soggetti individuati dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono aderire all'associazione, ai sensi del successivo articolo 26 Enti locali ed istituzioni attivi nel campo del turismo e dell'enogastronomia e delle produzioni locali.

Art. 6

Per essere ammessi a far parte dell'associazione è necessario fare domanda scritta al consiglio direttivo, specificando in caso di imprese individuali, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del titolare, negli altri casi, ragione sociale, sede, attività svolta, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del legale rappresentante, codice fiscale o partita iva. Il richiedente, inoltre, deve indicare la qualifica o categoria di appartenenza, e dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi dell'associazione e di accettarli senza riserve e condizioni. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il consiglio direttivo, valutato l'interesse dell'associazione, requisito indispensabile per l'ammissione e, in ogni caso la sottoscrizione della quota associativa. L'eventuale rifiuto di ammissione non è soggetto all'obbligo di motivazioni, né è suscettibile di reclami o impugnative.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività

organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I soci fondatori possono essere in un numero massimo di 22.

E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

Art. 7

Gli associati devono:

- 1) Osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi dell'associazione;
- 2) Rendersi disponibili alla vita associativa ed alle attività da svolgere in modo spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;
- 3) Rimborsare a semplice richiesta le spese sostenute dall'associazione per loro conto;
- 4) Pagare la quota associativa in base al ruolo ed al tipo di tessera, Fondatore, benemeriti, esteri, amatoriali;
- 5) Non porre in essere atti e/ o comportamenti lesivi degli interessi dell'associazione e dei suoi associati in quanto tali;
- 6) Non compromettere l'armonia e l'unità in seno all'associazione con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi dell'associazione fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto di critica;
- 7) Favorire gli interessi dell'associazione ed attuare i suoi scopi.

Art. 8

RECESSO DEGLI ASSOCIATI

Il recesso degli associati è ammesso, con raccomandata comunicata all'associazione almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

IL recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora l'associato abbia assunto obbligazioni che si protraggano successivamente all'efficacia del recesso, le stesse dovranno essere comunque regolarmente adempiute.

Art. 9

ESCLUSIONE

Il consiglio direttivo delibera l'esclusione dell'associato qualora l'associato:

- Non sia più in possesso dei requisiti per l'ammissione all'associazione;
- Non abbia provveduto al pagamento della quota annuale di tesseramento;
- Non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti dell'associazione, o assunte tramite l'associazione;
- Abbia compiuto atti costituenti inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno, oppure contrari ai servizi, o delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
- Abbia interessi contrastanti con quelli dell'associazione;
- Non possa più concorrere al conseguimento degli scopi associativi;
- L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata all'associato entro dieci giorni, dal presidente dell'associazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, email o tramite pec.

Art. 10

DIVIETO DI RIMBORSO DELLA QUOTA

Nei casi di recesso ed esclusione, la quota di partecipazione dell'associato uscente rimane acquisita al fondo associativo, e nessuna somma, a qualsiasi titolo è dovuta all'associato receduto o escluso.

Art. 11

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

La quota di partecipazione all'ASSOCIAZIONE REGIONALE CUOCHI PITTAGORICI è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa.

Art. 12

FONDO ASSOCIATIVO

(Il fondo associativo è di ammontare variabile ed è costituito delle quote di tesseramento. L'entità della quota di partecipazione è determinata dall'assemblea annualmente.)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Fanno parte del fondo associativo gli avanzi e gli eventuali utili di gestione.

Per le obbligazioni assunte in nome dell'associazione, i terzi possono far valere i propri crediti esclusivamente sul fondo associativo

Art. 13

QUOTA ASSOCIATIVE

Le quote associative vengono determinate dall'Assemblea di anno in anno.

In sede di Costituzione è stabilito che la quota associativa è pari a 50,00 (cinquanta/00) per i così fondatori e per i soci professionisti.

Non è prevista alcuna quota per i soci onorari.

Ciascuno dei soci si obbliga a versare in caso di necessità un contributo finalizzato allo scopo da raggiungere, per spostamenti, o per attività, nell'ammontare che sarà determinato volta per volta per il buon funzionamento dell'associazione.

Art. 14

ESERCIZIO SOCIALE - SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

Art. 15

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a-

art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 16

II BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017

Art. 18

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazioni:

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- IL PRESIDENTE
- IL REVISORE UNICO DEI CONTI O COLLEGGIO DEI REVISORI (organo facoltativo)
- L'ORGANO DI CONTROLLO (organo facoltativo)

Art. 19

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le relative valide deliberazioni vincolano anche i convenuti non intervenuti o dissenzienti.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa in corso e coloro che sono iscritti da almeno 12 mesi nel libro soci.

L'associato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro associato con diritto di voto, con delega scritta da conservare agli atti. Nessun associato può ricevere più di una delega.

All'assemblea possono partecipare i rappresentanti degli enti ed i soggetti privati di cui al successivo Art. 28, ma senza diritto di voto.

L'assemblea è convocata presso la sede dell'associazione o in ogni altro luogo, dal presidente, o su richiesta di almeno un terzo degli associati, mediante un avviso di convocazione da spedire al recapito del socio o all'indirizzo e-mail indicato nella scheda di adesione o nelle successive comunicazioni, almeno dieci giorni prima del giorno fissato; il rapporto di e-mail costituisce prova di validità convocazione, quand'anche la effettiva ricezione non abbia luogo per impossibilità tecnica di collegamento, imputabile al destinatario. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche con altro mezzo idoneo da far pervenire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati e sono intervenuti tutti i componenti del consiglio direttivo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi a deliberazioni sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un associato nominato dall'assemblea. Dalle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario da esso nominato.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 20

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) Approva la situazione patrimoniale dell'associazione di cui all'articolo 2615 bis del codice civile;
- 2) Elegge i componenti del consiglio direttivo;
- 3) Approva l'eventuale regolamento interno;
- 4) Impartisce le direttive generali di azione dell'associazione e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- 5) Determina l'ammontare della quota annuale di iscrizione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di cui al punto uno che precede.

L'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.

Se gli associati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, L'assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo degli associati

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Art. 21

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di due terzi degli associati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- Tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- Ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei soci.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b-art.148 del TUIR).

Art. 22

IL CONSIGLIO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da 5 o 7 membri nominati dall'assemblea, che restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione e la gestione dell'assemblea, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea o al presidente.

Il Consiglio:

- Elege fra i suoi componenti il presidente e il vice presidente, ed il presidente onorario che restano in carica cinque anni;
- Redige il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- Delibera sull'ammissione e sulla esclusione degli associati;
- Sottopone all'assemblea le eventuali modifiche dello statuto.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o su richiesta di due componenti, almeno ogni trimestre. La convocazione è fatta mediante e-mail o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno dieci giorni – ovvero in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della riunione. Il verbale della riunione del consiglio direttivo è redatto dal segretario dell'associazione, se nominato, ovvero da un consigliere incaricato dal presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e da chi lo ha redatto.

I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il consiglio provvede a sostituirli con apposita deliberazione. Se il consigliere cessato ricopriva la carica di presidente o vice presidente, il consiglio così reintegrato nomina il nuovo presidente o vice presidente, che rimane in carica fino alla assemblea successiva, così come i consiglieri cooptati. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea perché provveda alla Sostituzione dei mancanti. SE vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da qualunque associato. Il consiglio potrà delegare l'attuazione dei programmi deliberati ed altri atti di ordinaria amministrazione al presidente.

Art. 23

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il presidente del consiglio direttivo, che è anche presidente dell'associazione, è nominato in seno al consiglio medesimo fra i suoi componenti, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

IL PRESIDENTE:

- Convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il consiglio direttivo;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni associative e dei mandati specifici conferitegli dall'assemblea e dal consiglio direttivo;
- Assicura la tenuta e la conservazione dei documenti, dei registri e dei verbali;
- Conferisce, previa autorizzazione del consiglio direttivo, procure per i singoli atti;
- Sovrintende alla amministrazione, alla gestione delle attività, ai rapporti con enti;
- Ed istituzioni, curando il conseguimento degli obiettivi dell'associazione;
- In caso di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente;
- Il vice presidente è nominato dal consiglio direttivo per cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 24

IL PRESIDENTE ONORARIO

- Il presidente onorario è nominato dal consiglio direttivo, ed ha la funzione di supervisore, supporta l'attività dei singoli associati e li coadiuva.
- Ha il compito di visionare i progetti dell'associazione garantendone un elevato livello qualitativo sul piano tecnico e culturale.
- Il presidente ha l'obbligo di partecipare alle riunioni con diritto di voto.
- Deve avere una comprovata competenza in temi di enogastronomia di eccellenza.
- Deve conoscere i piatti tipici della Calabria.
- Deve conoscere il territorio Calabrese e i giacimenti gastronomici.
- Rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 25 IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il Revisore Unico dei Conti (FACOLTATIVO , In caso di adeguamento statutario si può usare la procedura semplificata solo se obbligatorio)

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello

Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

(NOTA: In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori)

Art. 26 ORGANO DI CONTROLLO

Organo di Controllo (FACOLTATIVO In caso di adeguamento statutario si può usare la procedura semplificata solo se obbligatorio)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

Art. 27

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE – FIRMA SOCIALE

Al presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere istanze amministrative ed azioni giudiziarie per ogni grado di giudizio.

In caso di assenza o impedimento del presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al vice presidente.

Art. 28

SOSTENITORI

Gli enti pubblici e i soggetti privati ed aziende, che intendono sostenere l'attività dell'associazione per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e con delibera del consiglio direttivo, in un apposito elenco degli aderenti e sostenitori tenuto dall'associazione insieme agli altri registri.

L'associazione può accettare contributi da parte di enti.

Art. 29

LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 30

REGOLAMENTO INTERNO

L'assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento dell'associazione nel rispetto dei patti statutari.

Art. 31

Tutte le controversie che dovessero insorgere circa la validità, l'interpretazione, o l'esecuzione del contratto associativo sarà competente il foro di Crotone.

Art. 32

NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all'Anagrafe delle Onlus:

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS"

Art. 33

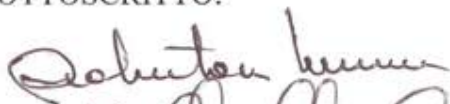
NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni

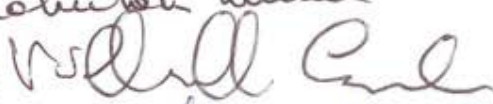
CROTONE, li 20/04/2022

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO:

PRESIDENTE



VICEPRESIDENTE



SEGRETARIO



FIRME

AGOSTINO ROCCO

[Signature]

AMMIRATI LUIGI

[Signature]

BILOTTA AGOSTINO

[Signature]

FRANZÈ ANTONIO

[Signature]

MURANO SALVATORE

[Signature]

ROMANO PIERO

[Signature]

VIOLA DANIELE

[Signature]

ALESSIO MICHELE

[Signature]

ARENA TOMMASO

[Signature]

CAMASTRA GIUSEPPE

[Signature]

GRASSO VINCENZO

[Signature]

MURANO VINCENZO

[Signature]

VACCA PIERLUIGI

[Signature]

ALESSANDRO CUPONE

[Signature]

ALIA GAETANO

[Signature]

BARBIERI VINCENZO

[Signature]

CANNATA VINCENZO

[Signature]

GRILLO GENNARINO

[Signature]

QUINTIERI LUIGI

[Signature]

VILLARULO ERICCE

[Signature]

GIUSEPPE BARBINO

[Signature]

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

91066610790

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

I PITTAGORICI APS

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA ANTONIO GRAMSCI 136

C.A.P.

88900

COMUNE

CROTONE

PROV.

KR

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

MRNSVT71B20C726D

CODICE CARICA

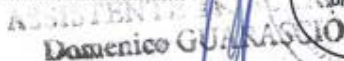
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

MURANO SALVATORE

DATA 14/06/2022

IL FUNZIONARIO


Domenico GUARNACCIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT CROTONE